



Città di Monopoli

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10 dicembre 2003)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 29/11/2013

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 Definizione delle entrate.....	3
Art. 3 Regolamentazione delle entrate.....	4
Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.....	4
Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
Art. 6 Forme di gestione delle entrate.....	5
Art. 7 Soggetti Responsabili della gestione.....	5
Art. 8 Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie.....	7
Art. 8 bis Modalità di accertamento delle entrate non tributarie.....	7
Art. 9 Attività di verifica e controllo.....	7
Art. 10 Rapporti con i cittadini.....	8
Art. 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	8
Art. 12 Annullamento e revoca.....	8
Art. 13 Tutela Giudiziaria.....	9
Art. 14 Sanzioni ed Interessi.....	10
Art. 15 Modalità di pagamento.....	10
Art. 16 Dilazioni di pagamento.....	11
Art. 17 Forme di riscossione coattiva.....	13
Art. 18 Procedure.....	13
Art. 19 Importi minimi.....	13
Art. 20 Sgravi e rimborsi.....	14
Art.20 bis Compensazione.....	14
Art.21 Accertamento con adesione.....	14
Art. 22 Vigenza.....	15
Art. 23 Formalità.....	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, sia esse tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446 (1), nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000, nr.267 e nel decreto legislativo 25.2.1995, nr. 77, per la parte non abrogata, e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni; delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
5. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo o entrata patrimoniale è ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata medesima.

2. [...]¹

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. **La determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi viene determinata nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, le aliquote, le tariffe ed i prezzi possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario².**

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe e le aliquote in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. **Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale³.**

1-bis. Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considerano esenti dall'applicazione dei tributi comunali di loro pertinenza le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)⁴, salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

¹ Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

⁴ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore degli atti specifici prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni esse sono immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione stabilita dal Consiglio Comunale, se resa possibile dalla legge.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30-34 del DLGS 267/2000;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art 113 bis, comma 1, lettera b) del DLGS 267/2000;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 bis, comma 1 lett. c) del DLGS 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15/12/1997, nr. 446;

d) affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DLGS 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del DLgs. n.446/1997.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta di amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste eventualmente costituite o partecipate.

Art. 7

Soggetti Responsabili della gestione

1. La funzione ed i poteri amministrativi per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo spettano al Dirigente di settore. Il Dirigente, per motivate esigenze di servizio e qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi lo consenta, può delegare le funzioni di cui al presente comma ad un funzionario di

Settore⁵.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi del DLGS 267/2000.

4bis. Al fine di potenziare e rendere efficace la difesa dell'Ente nei giudizi dinnanzi alle Commissioni Tributarie, la Giunta Comunale definisce i criteri e le modalità di nomina di professionisti esterni, ovvero, - nel rispetto delle vigenti norme in materia di Finanza pubblica – nel caso in cui l'Ente disponga, all'interno della propria struttura organizzativa, di funzionari in possesso della necessaria competenza tecnica ed esperienza nella materia processual-tributaria, definisce i criteri e le modalità con cui conferire apposito incarico professionale ai dipendenti ex art. 53, 5° comma, del D. Lgs. n° 165/01, trattandosi, nel caso di specie, di attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio, fermo restando la contitolarità del Sindaco e del Dirigente della Ripartizione Attività Finanziarie del potere di rappresentanza in giudizio dell'Ente nel processo tributario (art. 3 bis del D.L. 31.03.2005, n° 44, convertito nella L. 31.05.2005, n° 88)⁶.

5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52. comma 5. lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997, n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse ed il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 marzo 2005.

⁶ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2006.

Art. 8

Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 bis

Modalità di accertamento delle entrate non tributarie⁷

1. Il responsabile del procedimento dell'entrata individuato nel piano esecutivo di gestione, avendo ricevuto copia del provvedimento (ministeriale, regionale, comunitario, etc.) con cui viene concesso il trasferimento (corrente o in c/capitale) trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, la determinazione di accertamento dell'entrata, con contestuale impegno di spesa nelle sole ipotesi di trasferimento a specifica destinazione, allegandovi copia del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano la singola entrata.

2. Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Le attività di cui al comma 1) possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446.

4. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

⁷ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 marzo 2005.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi le modalità di computo degli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di accertamento, rettifica delle entrate e di liquidazione è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate, nonché, per quanto attiene le entrate tributarie, dalle disposizioni contenute nei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo⁸.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da messi speciali o, in alternativa, tramite il servizio Postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I costi di notificazione gravano sugli utenti o contribuenti tenuti al pagamento. Con provvedimento del Responsabile del tributo, sono determinate eventuali spese di produzione degli atti e rimborsi spese da porre a carico del contribuente in conformità con le disposizioni vigenti⁹.
3. Le attività di accertamento e di riscossione delle entrate possono essere affidate anche a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, nr. 446. In questo caso, l'affidatario si sostituisce, nelle funzioni al Funzionario Responsabile: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 12

Annullamento e revoca¹⁰

1. **Il Funzionario Responsabile del tributo può, fino alla notifica del provvedimento ingiuntivo, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento di accertamento emesso, se ne riscontra**

⁸ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

⁹ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

¹⁰ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

l'illegittimità, nei casi di:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto dell'imposta;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione¹¹.

2. Nel rispetto dei principi di reciproca buona fede e correttezza nei rapporti contribuente-amministrazione, nonché al fine dare effettività alle “ragioni di pubblico interesse” ed ai “ragionevoli termini” di cui alla legge n. 241/90, il provvedimento di annullamento in autotutela, può essere disposto anche successivamente alla notifica dell'ingiunzione, solo qualora il destinatario dimostri di averne prodotto richiesta prima della data di notifica dell'atto ingiuntivo senza aver ricevuto riscontri da parte dell'ufficio.¹²

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento di valore fino a € 5.000,00 quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione Comunale;
- b) Valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Nei provvedimenti di valore superiore a € 5.000,00 la competenza è della Giunta Comunale.

Art. 13 Tutela Giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie in materia tributaria, il funzionario responsabile del tributo è abilitato, su delega-mandato del Sindaco, alla rappresentanza del Comune ed a stare in giudizio anche senza difensore, limitatamente al giudizio di primo grado.

¹¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012 e, successivamente, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

¹² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D. Lgs. 31/12/1992, nr.546, in presenza dei presupposti di cui al comma precedente fino a contezza di importo non superiore a € 5.000,00. Per contenziosi di importo superiore la conciliazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.
3. Per le conciliazioni intervenute, il funzionario responsabile non ha l'obbligo di relazionare alla Giunta Comunale.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniale il Comune deve farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 14 ***Sanzioni ed Interessi***¹³

1. Per la irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative, vigono i limiti minimi e massimi stabiliti dalle singole leggi d'imposta, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997 e s.m.i.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile ed il relativo avviso può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La misura annua degli interessi a credito ed a debito è: a) pari al tasso legale per le entrate extratributarie; b) del 2% in eccesso rispetto al suddetto tasso di interesse legale per le entrate tributarie.¹⁴

TITOLO III **RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA**

Art. 15 ***Modalità di pagamento***

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale o, per il pagamento ordinario dell'ICI

¹³ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

¹⁴ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

- e della TARSU, a tutti gli sportelli bancari e postali situati nel territorio nazionale¹⁵;
- b) versamento nei conto correnti postali del Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune -Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari, creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, nr.449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del RD. 21 dicembre 1933, nr.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune;
- f) per il pagamento ordinario dell'ICI e della TARSU, con il modello F24 o MAV o equivalente¹⁶.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data della effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno successivo a quello di scadenza medesimo.
3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ovvero a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, nr.446.

Art. 16

Dilazioni di pagamento¹⁷

1. Il responsabile di ciascuna entrata può disporre, su istanza dell'interessato in gravi e comprovate difficoltà economiche, il pagamento di importi arretrati, eventualmente comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili di pari importo. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, lo stato di grave difficoltà economica è valutato dal responsabile dell'entrata a suo insindacabile giudizio sulla base della documentazione presentata dall'interessato dalla quale emerga l'impossibilità del pagamento in un'unica soluzione e la solvibilità in caso di eventuale rateizzazione tenuto conto anche di eventuali ulteriori debiti liquidi ed esigibili nei confronti della stessa o di altre Amministrazioni.

¹⁵ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2006.

¹⁶ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2006.

¹⁷ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 2011.

2. Sono rateizzabili, sempre sussistendo le condizioni di cui al primo comma, importi superiori al 5% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione con un minimo di 400 euro. Qualora il soggetto richiedente sia una società, il reddito di riferimento è quello imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale¹⁸.

3. La durata della rateizzazione varia da un minimo di 6 ad un massimo di 72 rate con possibilità di durate intermedie pari a multipli di sei (6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54, 60, 66, 72). Per le dilazioni oltre le 48 rate è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare e di durata non inferiore a quella della rateizzazione.

4. Per debiti di natura extratributaria di soggetti in comprovata difficoltà economica certificata a cura dei Servizi Sociali, e derivante dall'insufficienza dei redditi a disposizione in relazione ai componenti del nucleo familiare e ai debiti contratti e documentati, la Giunta può deliberare la concessione di dilazioni di pagamento sino a 120 rate mensili, anche senza la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

5. La durata massima della rateizzazione è determinata secondo i seguenti criteri:

- massimo 6 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 6% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 12 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 12% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 18 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 18% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 24 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 24% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 30 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 30% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 36 rate mensili per debiti complessivi inferiori al 50% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione;
- massimo 48 rate mensili per debiti complessivi superiori o uguali al 50% del reddito *ISEE* riferito all'ultima dichiarazione.

6. Se l'importo della rata derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma precedente risulta inferiore a 30,00 euro, la durata della dilazione è adeguatamente ridotta.

7. Per debiti di natura tributaria, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale (60 giorni dalla notifica dell'atto).

8. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla

¹⁸ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012.

scadenza della rata non adempiuta.

10. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate procedure esecutive volte al recupero degli importi a debito.

11. La rateizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla notifica della concessione della dilazione, con rate mensili posticipate con scadenza al termine di ciascun mese. Per tutta la durata della dilazione è applicato l'interesse nella misura indicata nel precedente art. 14.

Art. 17

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R 29.9.1973, nr.602, DPR 43/88, DLGS 46/99, DLGS 112/99, L.265/2002 e s.m.i., qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal RD. 14.4.1910, nr.639.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

4. E' attribuita al Funzionario Responsabile la sottoscrizione dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

Art. 18

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 11.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 19¹⁹

Importi minimi

1. Il versamento del solo tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.

2. Salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale

¹⁹ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 04 luglio 2012.

e riscossione dei tributi comunali se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.

Art. 20
Sgravi e rimborsi²⁰

1. Lo sgravio o il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, nei termini previsti dal comma 164 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione in originale o copia conforme dell'avvenuto pagamento²¹.

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06²².

3. Non si procede al rimborso qualora l'importo per ciascuna annualità da rimborsare non sia superiore a 10,00 euro²³.

Art. 20 bis
Compensazione²⁴

1. E' ammessa la compensazione degli importi a credito e a debito di tributi comunali nei seguenti ambiti:

- a. crediti ICI o IMU con debiti ICI o IMU;**
- b. crediti TARSU o TARES con debiti TARSU o TARES;**
- c. crediti da tributi diversi da quelli afferenti al Comune di Monopoli con debiti da tributi afferenti al Comune di Monopoli.²⁵**

2. Il relativo procedimento deve essere attivato dal contribuente mediante apposita istanza presentata all'ufficio tributi, il quale, accertata l'esistenza del diritto, autorizza l'estinzione dell'obbligazione tributaria secondo le modalità previste.²⁶

Art. 21
Accertamento con adesione

1. L'istituto è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 106 del 29.12.2000, esecutiva, ai sensi di quanto disposto dagli artt.

²⁰ Rubrica così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

²¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

²² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

²³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06 marzo 2010.

²⁴ Articolo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

²⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2013.

²⁶ Comma così sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 maggio 2008.

50 e 52, rispettivamente della L. 449/97 e del D.LgS. 446/97.²⁷

TITOLO IV
NORME FINALI²⁸

Art. 22
Vigenza

[...]

Art. 23
Formalità

[...]

²⁷ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03 aprile 2007.

²⁸ Titolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 maggio 2008.